



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



24/64/CU1/C2-C3

**POSIZIONE SUL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60, RECANTE “ULTERIORI DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE”
A.S. 1133**

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281*

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presenta le proposte emendative che si riportano di seguito:

- Proposte emendative prioritarie (**All. A**) che si ritengono condizionanti, ai fini dell'espressione del parere. Con riferimento all'articolo 11, le Regioni condividono di porre particolare attenzione al tema della perequazione infrastrutturale. Al riguardo, tuttavia, si segnala che la proposta emendativa relativa all'art. 11 recante l'istituzione di un Fondo perequativo infrastrutturale, non è condivisa dalla Regione Campania.
- Ulteriori proposte emendative (**All. B**) ritenute rilevanti ai fini di un miglioramento del testo. Per quanto riguarda la proposta emendativa all'articolo 14 si segnala che la stessa è ritenuta condizionante dalla Regione Campania per l'espressione del parere.
- Infine, si riporta la *Relazione riguardante gli interventi per la sistemazione dei corsi d'acqua e la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso i lavori in amministrazione diretta dell'Agenzia per la protezione civile nella Provincia Autonoma di Bolzano*, (**All. C**) pervenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano, già depositata nell'ambito dell'audizione presso il Senato della Repubblica il 20 maggio 2024.

Roma, 30 maggio 2024

Indice

Allegato A.....	4
1. Proposte emendative all'Articolo 1 - Principi, Finalità e definizioni	4
1. Proposta emendativa all'articolo 5 – Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari	4
2. Proposte emendative all'Articolo 7 - Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione – premialità.....	5
3. Proposte emendative all'Articolo 8 - Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF 6	5
4. Proposte emendative all'Articolo 10 - Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.....	6
5. Proposta additiva - nuovo articolo Art. 10 bis.....	10
6. Proposte emendative all'Articolo 11 - Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno.....	10
7. Proposte emendative all'Articolo 13 - Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate	14
8. Proposta nuovo articolo 13 bis - Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione	15
Allegato B.....	17
9. Proposte emendative all'Articolo 4 - Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea.....	17
10. Proposte emendative all'Articolo 6 - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa	18
11. Proposte emendative all'Articolo 12 – Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.....	18
12. Proposta emendativa articolo 14 - Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo	20
13. Proposte emendative all'Articolo 19 - Soggetti gestori.....	21
14. Proposte emendative all'Articolo 25 - Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.....	21
15. Proposte emendative all'Articolo 26 - Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL	23
16. Proposte emendative all'Articolo 28 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso	23
17. Proposte emendative all'Articolo 29 - Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa	24
18. Proposte emendative all'Articolo 32 - Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.....	24





19. Proposta emendativa all'articolo 33 – Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali.....	24
20. Proposte emendative all'Articolo 34 - Programma nazionale cultura.....	25
Allegato C	26

Allegato A

Proposte emendative prioritarie

1. Proposte emendative all'Articolo 1 - Principi, Finalità e definizioni

Proposta additiva - nuovo comma 3 bis

All'articolo 1 dopo il comma 3, si aggiunge il comma 3 bis:

"Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'art. 117 secondo comma della Costituzione."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 3 dell'articolo 1 presenta potenziali profili di incostituzionalità, in quanto le relative disposizioni si pongono in contrasto con le norme di cui all'articolo 117 Cost., che definiscono il riparto delle competenze tra Stato, Regioni e Province Autonome, e di cui agli articoli 5 e 118 Cost., che sanciscono, tra gli altri, i principi di valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali.

Stabilire che *"Le disposizioni contenute nel presente decreto (...) sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione"*, senza prevedere la potestà legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, integra una violazione dell'art. 117. Non è dunque possibile considerare costituzionalmente legittimo un decreto che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a partire dagli obblighi assunti in relazione al PNRR, la regolazione anche di materie che ricadono nell'alveo dell'art. 117 co3 Cost e che, come tali, sono trattate anche a livello europeo dai relativi regolamenti che a loro volta verrebbero violati. La modifica proposta è quindi volta ad assicurare le prerogative costituzionalmente riconosciute in capo alle Regioni.

1. Proposta emendativa all'articolo 5 – Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari

Proposta additiva 5/1-bis

All'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ai fini dell'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma ricadente nel settore strategico del rischio idrogeologico e della protezione ambientale, che sia regione a statuto speciale o provincia autonoma, provvede all'inserimento dei dati di monitoraggio secondo modalità semplificate che garantiscano il rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riguardo alle spese per lavori eseguiti in amministrazione diretta.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La gestione delle opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, delle opere idrauliche, dell'urbanistica e della tutela del paesaggio in Provincia di Bolzano è regolata dallo Statuto di autonomia (D.P.R. 670/1972), che assegna al Presidente della Provincia funzioni che vengono svolte attraverso l'Agenzia per la Protezione Civile. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico l'Agenzia, ai sensi della legge provinciale n. 35 del 1975, esegue opere



sistemazione dei bacini montani che comprendono interventi di recupero, ripristino, misure di prevenzione e progettazione, eseguendo i lavori tramite l'istituto dell'amministrazione diretta.

L'amministrazione diretta ha finora garantito un pronto intervento efficace sia nei casi di somma urgenza sia nella realizzazione di opere per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Questo metodo è stato adottato anche per gli interventi finanziati con fondi europei (FESR) e statali, assicurando il rispetto dei termini imposti dalle norme di riferimento. L'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nel campo della protezione civile è prevista inoltre dall'articolo 41 della Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015, che disciplina gli appalti pubblici.

Sebbene la disciplina dei lavori in amministrazione diretta in Alto Adige si sia dimostrata nel tempo una modalità efficiente di realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio dai pericoli naturali, la stessa presenta alcune difficoltà operative nella fase della rendicontazione: le modalità strutturate secondo procedure di controllo standardizzate, come check list e reportistica, improntate al più consueto appalto di lavori, rendono difficili le operazioni di rendicontazione sia nella fase preparatoria sia in quella di controllo, soprattutto a causa della grande quantità di documentazione prodotta per la realizzazione dell'opera (personale, fornitura di materiali, servizi, ecc.).

Ciò premesso, con il presente emendamento si cerca di creare la base giuridica per addivenire ad una rendicontazione semplificata delle spese per lavori eseguiti in amministrazione diretta nel settore della protezione civile e del rischio idrogeologico, al fine di consentire il proseguimento delle attività finanziate con tutti i fondi europei.

2. Proposte emendative all'Articolo 7 - Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione – premialità

Proposta sostitutiva (con subordinata)

All'art. 7, comma 1, le parole “*che risultano conclusi*” sono sostituite dalle seguenti “*che risultano in stato di attuazione*”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene che l'attuale formulazione del comma 1 articolo 7, laddove prevede che “... le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio.” rappresenti una modalità operativa di difficile attuazione in quanto le tempistiche di individuazione delle economie a valere sulle risorse FSC non sono, in via generale, compatibili con le esigenze di spesa relative ai Programmi cofinanziati dai fondi FESR e FSE+. Con la modifica indicata, si propone pertanto di utilizzare le economie che vengono a maturazione anche antecedentemente alla conclusione dei progetti.

In subordine

All'articolo 7, comma 1, le parole “*che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio*” sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emendamento in oggetto si intende stabilire che non solo le economie derivanti dalla conclusione degli interventi inseriti nell'accordo per la coesione ma anche le economie “di stanziamento” possono essere destinate ad incrementare la quota di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus.

3. Proposte emendative all'Articolo 8 - Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF

Proposta ablativa al comma 1

Comma 1, si richiede la soppressione.

Proposta ablativa al comma 2

Comma 2, si richiede l'eliminazione del primo periodo: *"2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060"*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si chiede l'eliminazione del primo comma, perché sovrapposto alle disposizioni del Regolamento STEP e alle recenti norme attuative. Analogamente per le medesime motivazioni si chiede l'eliminazione del primo periodo del secondo comma.

4. Proposte emendative all'Articolo 10 - Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

Proposte al comma 1

Proposta additiva al comma 1

Comma 1, dopo le parole: *"Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178"* **inserire le seguenti** *"su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse"*.

Proposta additiva al comma 1 lettera c)

Comma 1, dopo la lett. c) si propone l'inserimento della lettera "d): *finanziamento di interventi oggetto di rimodulazione finanziaria ai sensi dell'Accordo con il Ministro Provenzano (2021), rivolto ad affrontare le conseguenze dell'emergenza sanitaria, economica e sociale post COVID"*.

Proposta al comma 2

Proposta additiva

al Comma 2, dopo le parole: *"Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede"*, inserire le seguenti *"su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse"*:

Pertanto, i commi 1 e 2 sono così riscritti:

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle**



risorse” con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività:

- a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali;
- d) finanziamento di interventi oggetto di rimodulazione finanziaria ai sensi dell'Accordo con il Ministro Provenzano (2021), rivolto ad affrontare le conseguenze dell'emergenza sanitaria, economica e sociale post COVID.**

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede, **su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse**, all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


L'articolo 10 presenta profili di manifesta incostituzionalità, in quanto introduce una significativa novità nell'ambito del più ampio procedimento di assegnazione e utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, disciplinato, in via generale, dall'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo, in particolare, una procedura di assegnazione, in via di anticipazione, delle risorse imputate programmaticamente alle Regioni e alle Province Autonome con delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, ma oblitera totalmente il ruolo delle Regioni e delle Province Autonome, che risultano del tutto escluse dal procedimento.

Le relative disposizioni si pongono in patente contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117 Cost., che definisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni e Province Autonome, e di cui agli articoli 3, 5, 97, 118, 119 e 120 Cost., che sanciscono, tra gli altri, i principi di valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali, di eguaglianza e buon andamento dell'amministrazione e di leale collaborazione.

Rimettere l'impulso al Ministro (comma 1) e l'individuazione dei progetti al Dipartimento (comma 2), piuttosto che all'Amministrazione interessata, senza prevedere procedure di co-decisione, quantomeno nella forma della proposta, integra una chiara violazione delle condizioni e dei limiti entro cui, secondo copiosa e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'Amministrazione Centrale può legittimamente esercitare la c.d. “chiamata in sussidiarietà verticale” (ex multis Corte Cost., sent. n. 232 del 2011, sent. n. 6 del 2004 e sent. n. 303 del 2003).

La modifica proposta è volta ad assicurare una soglia di tutela minimale e, pertanto, ineludibile e irrinunciabile alle prerogative costituzionalmente riconosciute in capo alle Regioni.

In relazione all'aggiunta della lettera d), la Regione Sardegna segnala quanto segue. La Regione non ha attualmente sottoscritto l'Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per cui ricade a tutti gli effetti nella fattispecie di cui all'art. 10 del



DL Coesione. Al riguardo, si evidenzia che l'assegnazione delle risorse disposta ai sensi del comma 1 del predetto art. 10 dovrebbe permettere di coprire il finanziamento perduto/riprogrammato al fine di rispettare gli impegni presi con la sottoscrizione dell'Accordo con il Ministro Provenzano (2021), rivolto ad affrontare le conseguenze dell'emergenza sanitaria, economica e sociale post COVID (per la Regione Sardegna l'importo complessivo, ad esempio, ammonta a circa 330 milioni di euro).

Proposte emendative al comma 5

Proposta parzialmente ablativa

Al Comma 5, **si chiede di eliminare** le parole "*spese di investimento*" come segue:

«Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale ~~di spese di investimento~~ dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi».

In alternativa si propone

Proposta additiva

Al Comma 5, **dopo le parole** "*a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento*", **si propone di inserire le seguenti** "*e di spese correnti*"

«Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento *e di spese correnti* dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I programmi regionali FESR e FSE Plus sono anche caratterizzati da spese correnti, la norma così come scritta elimina la possibilità di utilizzare pienamente le risorse FSC per il cofinanziamento regionale e di supportare i bilanci delle Regioni. Pertanto, risulta necessario consentire la possibilità di utilizzo di tali risorse per la programmazione della politica di coesione UE.

Proposta additiva – nuovo comma 5 bis

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1, comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1, comma 1 del DL 124/2023."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA





Il cofinanziamento dei fondi comunitari è consentito – in quota parte – col FSE e solo per spesa di investimento secondo le procedure previste dal Decreto-Legge del 19 settembre 2023 n. 124 (Decreto Legge Sud), convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, dove all'articolo 1 si prevede che con delibera del CIPESS si provvede, sulla base degli Accordi sottoscritti, all'assegnazione in favore di ciascuna Regione o Provincia autonoma delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e che, solo a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della suddetta delibera, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione previste nell'Accordo.

I primi Accordi sono stati sottoscritti a settembre 2023 e a tutt'oggi non c'è stata ancora la conclusione dell'iter relativo alle delibere CIPESS.

Si tratta, quindi, di accelerare l'impiego di questi fondi per consentire la realizzazione immediata degli interventi previsti nei programmi comunitari della programmazione 21 – 27, riconoscendo che tale assegnazione costituisce titolo all'iscrizione, all'accertamento e all'impegno delle stesse nei rispettivi bilanci. Si ricorda le scadenze precise ed ineludibili per la rendicontazione degli interventi della programmazione europea ben più stringenti rispetto a quelli del FSC.

Le Regioni Campania e Sardegna in merito a tale proposta emendativa chiedono l'eliminazione del riferimento agli Accordi della Coesione sottoscritti fra le singole Regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proposta additiva – nuovo comma 5 bis

Dopo il comma 5 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

Comma 5 bis "Modifiche all'articolo 1, comma 3, del D.L. 124/2023 convertito con modificazioni in L. 13 novembre 2023, n.162"

"All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazione in legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole "è consentito" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2 comma 5. Modifiche successive sono possibili".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emendamento in oggetto si intende stabilire che modifiche ai cronoprogrammi previsti negli accordi per la coesione sono sempre ammesse entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione semestrale prevista dall'articolo 2 comma 5 del DL 124/2023. Con l'emendamento, quindi, solo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie successivamente sarebbero consentite a condizione che l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione. L'emendamento si rende necessario per garantire la necessaria flessibilità nella gestione delle assegnazioni FSC 2021/2027 prevedendo che annualmente possano essere rivisti i cronoprogrammi assicurando tuttavia al contempo che l'avanzamento degli interventi finanziati sia costantemente monitorato.

Proposta additiva – nuovo comma 5 bis

All'articolo 10 è aggiunto il seguente nuovo comma 5 bis:

"Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del

2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per Regione e Provincia autonoma.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le integrazioni all'articolo 10 si intende introdurre modalità che consentano di preservare la destinazione delle risorse FSC 2021-2027 già assegnate dalle Delibere CIPESS 1 e 35 del 2022.

La modifica proposta è volta ad assicurare la continuità degli iter progettuali e procedurali in corso, che hanno scontato le criticità derivanti dal quadro economico di questi anni, in particolare per quanto riguarda l'aumento dei prezzi. Si intende agire in analogia con quanto previsto al punto 1.3 della delibera CIPESS 16/2023 per i fondi FSC 2021-2027 assegnate a regioni e province autonome. L'integrazione è volta a garantire un'equa distribuzione delle risorse su base territoriale.

5. Proposta additiva - nuovo articolo Art. 10 bis

Si richiede l'inserimento del seguente articolo aggiuntivo:

“Art. 10bis. Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 – 2027.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tale integrazione relativa alla facoltà di apertura di contabilità speciali è coerente con l'esigenza di prevedere l'ulteriore semplificazione delle procedure per le Regioni, sottoposte ai vincoli di cui al Dlgs 118/2011 e favorire anche l'accelerazione dell'attuazione anche dei programmi finanziati dalla politica di coesione UE.

6. Proposte emendative all'Articolo 11 - Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno

Osservazione

Si ribadisce la contrarietà, già espressa dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del giorno 8 febbraio 2024, alla drastica riduzione a soli 700 milioni di euro della dotazione originaria del Fondo per la perequazione infrastrutturale, di cui all'art. 22 della legge n. 42/09, pari a 4.600 milioni di euro.

Il ripristino della dotazione del fondo è assolutamente necessario per garantire una reale efficacia delle azioni previste dalla norma con la finalità di attenuare in fase perequativa l'attuale e grave divario infrastrutturale che penalizza soprattutto il Mezzogiorno. La reintegrazione del fondo potrà consentire l'intervento anche nelle aree interne delle Regioni del Centro-Nord, attualmente escluse dall'ambito di applicazione dell'attuale formulazione della norma.

Proposta al comma 3 lettera a)





Al comma 3, lett. a) si propone di sostituire il punto 1 con il seguente: *“secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In tal modo, si correggerebbe quello che probabilmente è un errore materiale, come si evince sia dal dossier studi del Senato sia da quanto riferito dal Capo Ufficio legislativo Ministero Sud nella riunione tecnica del 14 maggio u.s. Del resto, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente DL, come recita il testo attuale del punto 1, la parte relativa alla ricognizione delle infrastrutture è stata abrogata dal comma 4.

Proposta parzialmente abrogativa e sostitutiva - commi da 1 a 4

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dal seguente *“1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziato sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1 -ter della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;

al comma 3, lettera a), punto 1, le parole *“nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”* sono sostituite con *“secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”*;

il comma 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

“4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.”;

il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

- 1. dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;*
- 2. dell'estensione delle superfici territoriali;*
- 3. della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30*

dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

- 4. delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;*
- 5. della densità della popolazione e delle unità produttive;*
- 6. dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi. Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:*

- 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;*
 - 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;*
 - 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;*
 - 4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.*
- Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.”;*

c) il primo periodo del comma 1 ter è così sostituito:

L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per gli anni dal 2029 e 2030, 100 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037. All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, per 150 milioni di euro per l'anno 2025, per 300 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, per 100 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e di 400 milioni di euro per gli anni dal 2033 al 2037 e mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.”

il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

“1 quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”

il comma 1-quinquies è abrogato;



al comma 1 sexies le parole *“dal terzo periodo”* sono sostituite da *“dall’ultimo periodo”*;

al comma 2 le parole *“sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,”* sono sostituite con *“gli”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno) del DL 60/2024 modifica l’articolo 22, della legge 42/2009 in attuazione dell’art.119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale senza che la Conferenza delle Regioni sia stata coinvolta preventivamente.

Si pone una questione politica circa la modifica unilaterale dell’*Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome*” del 5 novembre 2020 (atto repertoriato della Conferenza Stato – Regioni n. 187 del 5 novembre 2020).

Si ricorda che la legge modificata è la n.42/2009 approvata all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dal Parlamento.

L’articolo 22 della legge 42/2009 è stato modificato con Accordo Conferenza Stato - Regioni 5 novembre 2020- n 187/2020, per cercare di semplificare la norma e poterne dare attuazione, lo scopo non era più quello originario di definire i LEP infrastrutturali e colmarli, vista la legislazione in itinere e anche l’esiguità delle risorse per tutte le regioni e province autonome in confronto a quelle del PNRR e PNC. Sono stati presi in considerazione numerosi parametri di perequazione (densità popolazione, orografia del territorio, insularità, aree interne ...ecc.) considerando non più la perequazione fra nord e sud del Paese ma anche fra aree della stessa regione o aree interregionali, fra le quali si collocano le aree interne. In occasione dell’Accordo è stato istituito il fondo con stanziamento di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033.

Si ricorda, inoltre, che con la manovra di bilancio 2024, il Governo ha ridotto lo stanziamento del Fondo per la perequazione infrastrutturale per un totale complessivo di 3,9 miliardi: attualmente il fondo ha stanziamenti per 700 milioni di euro sul pluriennale dal 2027 al 2033 (che saranno destinati solo alle Regioni del Mezzogiorno).

L’emendamento prevede che le attuali risorse sul fondo per la “perequazione infrastrutturale” dell’art.22 della legge 42/2009 siano rese disponibili per il fondo di “perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno”, allo stesso tempo si ripristina l’art.22 della legge 42/2009, ora di fatto abrogato, e sono semplificate nelle procedure di determinazione degli interventi su proposta della Conferenza delle regioni e delle Province autonome. Inoltre, si rifinanzia il fondo per la “perequazione infrastrutturale” almeno per gli importi che sono stati ridotti dalla manovra di bilancio 2024.

Il ripristino della dotazione del fondo è assolutamente necessario per garantire una reale efficacia delle azioni previste dalla norma con la finalità di attenuare in fase perequativa l’attuale e grave divario infrastrutturale fra aree. La reintegrazione del fondo potrà consentire l’intervento anche nelle aree interne delle Regioni del Centro-Nord, attualmente escluse dall’ambito di applicazione dell’attuale formulazione della norma.

Ai fini della copertura finanziaria della proposta di emendamento, nel caso in cui non fossero attualmente disponibili tutte le risorse, si chiede al Governo di condividere la necessità di procedere al rifinanziamento del Fondo e alla sua copertura finanziaria integrale nella prossima legge di bilancio tramite Accordo Stato – Regioni e di procedere al rifinanziamento ora per la parte disponibile.

L’intervento sul comma 3, lett.a), punto 1), corregge quello che probabilmente è un errore materiale, come si evince sia dal dossier studi del Senato sia da quanto riferito dal Capo Ufficio legislativo Ministero Sud nella riunione tecnica del 14 maggio u.s. Del resto, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente DL, come recita il testo attuale del punto 1, la parte relativa alla ricognizione delle infrastrutture è stata abrogata dal comma 4.

7. Proposte emendative all'Articolo 13 - Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate

Proposta al comma 2

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Per gli anni 2025 e 2026 il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso per gli investimenti realizzati nel corso dell'intero esercizio nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2025 e 2026."

Al comma 3 dopo le parole "di cui al comma 2" sono aggiunte le parole "e 2 bis".

Al comma 5, le parole "Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti "Agli oneri derivanti dai commi 2, 2 bis e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

Proposta inserimento nuovo Comma 5 bis

"Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" è sostituito dal seguente:


"64. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e agli articoli 14, 15 e 16, comma 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 16, comma 2, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023"

Proposta inserimento nuovo Comma 5 ter

"All'articolo 1, comma 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79" sono sostituite dalle seguenti "nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 7 e dagli articoli 14, 15 e 16, comma 2 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Quanto previsto agli emendamenti ai commi 1, 3 e 5 ha lo scopo di assicurare la copertura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che verranno realizzati dalle imprese insediate o che si insedieranno nelle aree delle Zone Logistiche Semplificate, istituite ai sensi dell'art.1, commi da 61 a 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del DPCM 4 marzo 2024, anche per gli anni 2025



e 2026, in modo da rendere tali aree effettivamente attrattive per gli investitori e favorire nuove opportunità di sviluppo.

Le proposte additive, commi 5 bis e 5 ter, si rendono necessarie a seguito della soppressione, a partire dal 1° gennaio 2024, del primo, del secondo e del terzo periodo del comma 2, dell'art. 5 del D.L. n. 91/2017 e dell'art. 5 bis del predetto D.L. n. 91/2017 ad opera dell'art. 22, comma 1, lettere b) punto 4 e c) del DL n. 124/2023.

In particolare, tali disposizioni, espressamente richiamate dall'art. 1, commi 64 e 65 della legge n. 205/2017, nell'estendere alle ZLS le medesime semplificazioni ed agevolazioni di cui possono beneficiare le imprese insediate o che si sarebbero insediate nelle aree delle ZES, disciplinavano il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e l'autorizzazione unica.

Con l'attuale quadro normativo, conseguente alle predette soppressioni ed abrogazioni, il credito d'imposta e l'autorizzazione unica per le ZLS (anche se si tratta di istituti previsti dall'art. 12 DPCM del 4 marzo 2024 che ha disciplinato il funzionamento e la governance delle ZLS) non trovano più un fondamento giuridico chiaro ed inequivocabile. Pertanto, si ritiene necessario un richiamo espresso alla disciplina dell'autorizzazione unica e del credito d'imposta per investimenti introdotta per la ZES del SUD dagli articoli 14, 15 e 16, comma 2 del DL n. 124/2023.

In effetti, l'articolo 13 del DL n. 60/2024, al comma 1, riconosce il credito d'imposta per investimenti nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente al periodo 8 maggio / 15 novembre 2024, ma non riafferma in termini generali il previgente il principio secondo cui le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Proposta parzialmente ablativa al comma 2

Al comma 2, le parole da "e non trova applicazione" fino a fine periodo, sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione illustrativa non fornisce alcuna motivazione per l'esclusione delle ZLS costituente in deroga a quanto previsto dalla norma primaria, ipotesi che si attaglia alla fattispecie della AdSP del Mar Ligure Orientale. La discriminazione dell'esclusione che si applica nel caso di specie va a penalizzare proprio il territorio spezzino su cui insistono poche aree ammesse agli aiuti di Stato.

8. Proposta nuovo articolo 13 bis - Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione

Articolo 13 bis

"1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 dopo le parole "più sviluppate," sono inserite le parole "e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica - di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,".

2. Ai fini dell'istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione

delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2024, n. 40 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Da una verifica sugli iter delle norme delle Zone Logistiche Semplificate si evidenzia che il comma 61 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabiliva che “ *Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.* ”


Con tale norma, pertanto, si prevedeva l'attivazione delle zone logistiche speciali nelle Regioni non ricomprese nelle aree del Mezzogiorno - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – in cui era possibile attivare le ZES

Detto comma è stato oggetto di modifiche ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, comma 313 ha disposto l'istituzione delle zone logistiche speciali nelle sole regioni più sviluppate. Essendo le regioni Marche ed Umbria ricomprese tra le regioni in transizione stesse sono escluse dalle previsioni normative inerenti la ZES Unica sopra richiamate e contemporaneamente nel loro territorio non possono essere istituite le zone logistiche semplificate di cui al comma 61 della legge 205/2017 previste per le regioni più sviluppate.

Con il presente articolo, pertanto, si prevede la possibilità di istituire zone logistiche semplificate nelle regioni Marche ed Umbria ai fini di colmare il vuoto normativo esistente e favorire per questa via lo sviluppo economico delle medesime anche in ragione della loro condizione di regioni in transizione.

Le disposizioni del comma 1 pertanto apportano modifiche al testo del comma 61, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevedendo i territori delle regioni in transizione, non ricomprese nelle aree individuate per ZES Unica dal dl 124/2023, quali aree in cui è possibile istituire le ZLS.

Le disposizioni del comma 2 disciplinano le modalità per l'istituzione delle zone logistiche semplificate in analogia con quanto disposto per le regioni più sviluppate dal comma 65 dell'articolo 1 della medesima legge 205/2017.



Allegato B

Ulteriori proposte emendative

9. Proposte emendative all'Articolo 4 - Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea

Proposta additiva - nuovo Comma 8

Dopo il comma 7 dell'articolo 4 aggiungere il seguente: *"All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia inserito a capoverso "tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto".*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La motivazione di tale proposta additiva risiede nella necessità di riconoscere le opportunità di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di verifica di gestione e di liquidazione della spesa dei progetti con contributi pubblici a valere sui Fondi della Politica di Coesione e sul PNRR, di derivazione comunitaria, ed in particolare la norma dell'art. 74 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato nei manuali di attività di controllo del PNRR.

Il Regolamento europeo 2021/1060 dispone all'art. 74 comma 2 che le verifiche di gestione (necessarie per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione) siano "basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto".

Ne discende che i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione della Politiche di Coesione non debbano verificare il 100% dei costi (percentuale questa legata ad un rischio molto elevato di frode) ma debbano invece effettuare una verifica basata su un'analisi dei rischi ex ante e per iscritto e proporzionata ai rischi individuati.

Ne consegue che anche la definizione di liquidazione dei costi deve necessariamente allinearsi alla normativa europea.

Tale opportunità di semplificazione del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 74 comma 2, tuttavia incontra un ostacolo alla sua concreta applicazione nella normativa nazionale che si vuole aggiornare (ossia l'attuale definizione di "liquidazione della spesa" dell'art. 57 secondo comma del decreto lgs 118/2011) in quanto senza un esplicito richiamo alle verifiche di gestione, basate su un'analisi dei rischi e proporzionati ai rischi individuati come indicato dai Regolamenti europei, i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione italiani per pagare le spese progettuali devono adottare sistemi di gestione che prevedano esclusivamente la verificare del 100% dei costi per dare riscontro della rispondenza della fornitura o della prestazione ai requisiti qualitativi così come prevede l'art. 57 comma 2 del D.lgs 118/2011.

La normativa italiana risulta essere in contrasto e di ostacolo alle indicazioni europee di semplificazione, di fatto rallentano i processi di liquidazione e fanno apparire i progetti italiani, sostenuti dai fondi delle politiche di coesione e dal PNRR, come grandemente rischiosi.

La specifica proposta additiva intende inserire nel corpus originario della normativa (comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), un'aggiornata definizione di liquidazione di spesa che tenga conto, anche, di operazioni semplificate di verifica qualora specifica normativa europea ne facciano espresso riferimento, come nel caso del regolamento UE 2021/1060, richiamato anche dalla normativa del PNRR.

La proposta medesima intende affiancare alla consolidata definizione di liquidazione di spesa, una specifica opportunità di semplificazione di derivazione europea permettendo ai Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione di procedere più celermente ai pagamenti anche sulla base di una verifica di gestione basata sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

10. Proposte emendative all'Articolo 6 - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa

Proposta additiva – nuovo comma 7

“7. Il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica dei programmi della politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 36 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, avviene a norma dell'articolo 51, lettera e) del Regolamento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con riferimento all'assistenza tecnica dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di cui all'articolo 36 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, si propone di applicare la forma di contributo prevista dall'articolo 51, lettera e), ovvero il finanziamento a tasso forfettario. Si ritiene che tale proposta di modifica contribuisca alla semplificazione e all'accelerazione della spesa relativa ai progetti di assistenza tecnica; ciò anche in deroga a quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato.

Proposta parzialmente ablativa

All'articolo 6, quinto comma, le parole “ubicati nelle regioni meno sviluppate,” **sono soppresse.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6, relativa al coinvolgimento della società in house nazionale EUTALIA S.r.l., venga estesa ai soggetti di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 ubicati in tutte le regioni e non solo a quelli ubicati nelle regioni meno sviluppate.

11. Proposte emendative all'Articolo 12 – Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo

Proposta additiva al comma 2

Comma 2, alla fine del comma 2 si propone di inserire la seguente specifica: “*ad eccezione dei contratti per i quali, a seguito della ricognizione di cui al comma 1, la spesa realizzata sia superiore al 50% della spesa complessiva prevista*”

Proposta additiva al comma 3

Comma 3, alla fine del comma 3 si propone di inserire la seguente specifica: “*ad eccezione dei contratti per i quali, a seguito della ricognizione di cui al comma 1, la spesa realizzata sia superiore al 50% della spesa complessiva prevista*”

Pertanto, l'Articolo 12 risulterebbe così modificato:

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento





all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri *ad eccezione dei contratti per i quali, a seguito della ricognizione di cui al comma 1, la spesa realizzata sia superiore al 50% della spesa complessiva prevista.*

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo *ad eccezione dei contratti per i quali, a seguito della ricognizione di cui al comma 1, la spesa realizzata sia superiore al 50% della spesa complessiva prevista.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il CIS è uno strumento di programmazione negoziata, introdotto dalla Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, art. 5 "Attuazione rafforzata: il Contratto Istituzionale di Sviluppo" e, successivamente, regolamentato a livello legislativo dal Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, art. 6, nel quale è previsto che il Ministro delegato stipuli, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con le Regioni e le amministrazioni competenti, un "contratto istituzionale di sviluppo", quale strumento di attuazione della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC, già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) allo scopo di imprimere un'accelerazione ai processi di realizzazione di grandi infrastrutture di rilievo strategico nazionale così finanziate, anche in concorso con altre fonti finanziarie, senza nel contempo sacrificare le imprescindibili esigenze di controllo, verifica e trasparenza che devono sovrintendere alla spesa pubblica.

Nel perseguimento di tali scopi, il CIS contiene: l'individuazione puntuale e specifica degli interventi in cui è articolato l'investimento complessivo e la relativa tempistica (ivi inclusa quella delle singole fasi endo-procedimentali autorizzative), assumendo il rispetto dei cronoprogrammi quale elemento essenziale; i fabbisogni e risultati attesi; gli elementi di sostenibilità finanziaria, economica e gestionale dell'intera opera; l'indicazione dei reciproci impegni e responsabilità; un correlato sistema sanzionatorio, per i casi di adempimenti e fatti imputabili, e la possibilità di attivazione di poteri sostitutivi; adeguati criteri di monitoraggio, valutazione e verifica.

Il Contratto istituzionale di sviluppo per l'itinerario stradale Sassari-Olbia, come previsto dalla delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 è stato sottoscritto in data 6 marzo 2013.

Il CIS "Sassari-Olbia" mostra alcune peculiarità nella governance dettate dalla presenza, oltre che del Responsabile Unico del Contratto (RUC) anche del Responsabile dell'Alta Vigilanza (RAV). Ciò discende dal fatto che, a differenza degli altri CIS, tale Contratto demanda alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, non la responsabilità del contratto bensì "l'alta vigilanza" sulla sua attuazione (art. 8, comma 1). Il Responsabile Unico del Contratto (RUC) è, in questo caso, individuato in ambito regionale nella persona del Direttore Generale pro tempore dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna. I compiti del RUC sono disciplinati all'art. 8, comma 3 del CIS. In seguito al rientro nel regime ordinario dalla gestione commissariale ex PCM no 3869/2010, scaduta il 31/12/2012, il CIS prevede tra i compiti del RUC anche quelli di sottoporre al CAS i quadri economici proposti da ANAS S.p.A. e, soprattutto, di gestire la contabilità speciale già aperta dal Commissario delegato per l'emergenza e attualmente con intestazione al Presidente della Regione.

La modifica della Governance dei CIS prevista dall'Art. 7 del DL Coesione, con il trasferimento delle funzioni del RUC dalla Regione al Dipartimento, finalizzata all'accelerazione dell'attuazione e spesa dei CIS, è poco coerente con il "maturo" stato di attuazione degli interventi previsti nel CIS Sassari Olbia, e potrebbe creare squilibri e problemi nella conclusione del Contratto stesso prevista nel 2024. Il monitoraggio al 31/12/2023 rileva infatti un avanzamento ormai "maturo" nell'attuazione pari all'82%. Ciò equivale a dire che su sedici interventi previsti dal contratto per un importo totale pari a Euro 844.297.806,29, sono stati impegnati Euro 731.678.562,90 e realizzata una spesa di Euro 691.842.286,67. Si ritiene pertanto necessario modificare i commi 2 e 3 dell'Art. 12 come di seguito:

2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri *ad eccezione dei contratti per i quali, a seguito della ricognizione di cui al comma 1, la spesa realizzata sia superiore al 50% della spesa complessiva prevista.*

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo *ad eccezione dei contratti per i quali, a seguito della ricognizione di cui al comma 1, la spesa realizzata sia superiore al 50% della spesa complessiva prevista.*

12. Proposta emendativa articolo 14 - Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo

Proposta additiva al comma 1

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole "*il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 33*" si propone di aggiungere: "*nonché il Presidente della Regione Campania, qualora intervenisse un cofinanziamento regionale a valere sui fondi SIE,*"

Proposta sostitutiva e parzialmente ablativa al comma 2

All'articolo 14, comma 2, le parole "*sulle risorse indicate per la regione Campania*" sono sostituite dalle seguenti: "*sulle risorse destinate alle Amministrazioni centrali nonché, nei limiti di quanto eventualmente necessario, sulle risorse gestite dalla Campania, anche a valere sui fondi SIE, individuate dalla Regione in coerenza con il relativo cronoprogramma*".

Sempre all'articolo 14 comma 2, le parole "*Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) , della legge 30 dicembre 2020, n. 178*" sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento in oggetto si riferisce alla norma con la quale si è stabilito di finanziare gli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, per un importo pari a complessivi 1.218 milioni di euro a valere esclusivamente sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Al riguardo è opportuno preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 1 del DL 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata alle regioni e alle province autonome deve essere impiegata



per l'attuazione degli Accordi per la coesione definiti, per l'appunto, attraverso un accordo tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, con i quali vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

Il richiamato DL 19 settembre 2023, n. 124, attribuisce alle Regioni un ruolo centrale e di impulso alle scelte allocative, con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate con specifico riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali. Dunque, il Legislatore, nella fisiologia del processo di elaborazione degli Accordi per la Coesione, ha inteso che siano le regioni a proporre gli interventi da finanziare e che le diverse Amministrazioni centrali interessate siano coinvolte e verifichino le coerenze degli interventi proposti con le strategie nazionali, indicando, se del caso, proattivamente eventuali priorità da finanziare.

Al contrario, l'articolo 14 oggetto di proposta emendativa, nell'integrare e modificare l'Art. 1 comma 178 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'art. 1 del DL 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, viola le prerogative costituzionali della Regione Campania e, quindi, i limiti della chiamata in sussidiarietà verticale da parte dello Stato.

Nel caso in discorso, trattandosi di interventi affidati a un Commissario di Governo insistenti su un SIN (Sito di Interesse Nazionale) e come tali di ovvia competenza dello Stato centrale, con il presente emendamento si propone di imputare l'onere finanziario degli interventi previsti a valere sulle risorse destinate alle Amministrazioni centrali dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; nonché, e limitatamente al fabbisogno ulteriormente necessario, su altre risorse, da individuarsi dalla Regione nell'ambito delle diverse fonti gestite dalla Regione medesima – ad es. del POR FESR 21/27, pienamente compatibili con gli interventi in questione- salvaguardando la destinazione del FSC di competenza regionale al finanziamento di interventi non compatibili con il FESR (ad es., strade, cofinanziamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria ex art.20 della legge 67/1988) e in coerenza con la tempistica del FSC, in funzione della migliore scelta allocativa dei fondi a disposizione.

13. Proposte emendative all'Articolo 19 - Soggetti gestori

Proposta additiva

All'articolo 19, secondo comma, dopo le parole "i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego" inserire le seguenti *"ovvero avvalendosi di operatori accreditati a livello regionale per l'erogazione di servizi per il lavoro"*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento consente di utilizzare le risorse stanziare per il finanziamento di servizi specialistici accreditati a livello regionale per l'erogazione di servizi per il lavoro, nel rispetto della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati e nel quadro di una cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati.

14. Proposte emendative all'Articolo 25 - Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

Proposta abrogativa

All'articolo 25, primo comma, al secondo periodo, eliminare la locuzione "e del patto di servizio".

Proposta additiva

All'articolo 25, primo comma, alla fine del secondo periodo, dopo la locuzione "nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali", aggiungere la seguente locuzione: *"previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*.

Proposta inserimento commi aggiuntivi - Commi 2bis; 2ter e 2quater

Dopo il comma 2 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

"2bis. L'INPS comunica ai CPI, attraverso i canali della cooperazione applicativa e per il tramite della Piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le informazioni relative ai soggetti percettori di NASPI e DISCOLL, a norma del D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ed ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, con particolare riferimento alla data di effettivo riconoscimento ed erogazione della prestazione, alla sua durata ed ai casi di sospensione anticipata".

2ter. Al fine di favorire la programmazione delle attività dei Centri per l'Impiego su base pluriennale, a decorrere dall'anno 2024, i Decreti Interministeriali attuativi di quanto disposto dall'art. 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, assegnano alle Regioni e Province Autonome le risorse su base triennale, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all'anno di competenza".


2quater. All'articolo 20 del D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, riguardante il Patto di servizio personalizzato, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 2.bis Le convocazioni di cui al comma 1 e quelle in attuazione delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica".

2quinqes. All'articolo 21 del D. Lgs. D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, in materia di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 2.bis "Le convocazioni di cui ai commi 2 e 6 sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le proposte al comma 1 dell'articolo 25 vanno nella direzione di assicurare un coordinamento dell'azione amministrativa, secondo il principio di leale collaborazione nello svolgimento di attività di interesse comune e nell'esercizio delle rispettive competenze. In particolare, considerando che il patto di servizio ex D. Lgs. 150/2015 è uno strumento regionale gestito dai servizi per il lavoro, appare opportuno eliminare il riferimento al patto di servizio nella norma e rinviare ad un previo Accordo della Conferenza Stato - Regioni ai fini dell'adozione del DM ivi previsto. Nel merito, il Patto di Servizio prevede un accordo tra beneficiario e operatore dei servizi e non è quindi immaginabile possa essere realizzato in forma automatica su un sistema informativo.

Il comma 2bis è proposto in ragione della necessità di disporre di un flusso informativo tempestivo e puntuale (come avviene per SFL) relativo ai percettori di NASPI/DISCOLL. Attualmente si opera senza avere contezza dell'effettiva fruizione dello strumento di sostegno, poiché il flusso INPS fornisce esclusivamente l'informazione relativa agli utenti che hanno presentato la domanda e la banca dati percettori non risponde a tale esigenza. Al contrario, al fine di prendere in carico le persone ed erogare le politiche attive, nonché di dar attuazione alle norme in materia di condizionalità, si ritiene necessario implementare i flussi informativi con i dati relativi all'effettiva attribuzione degli strumenti, alla loro durata ed ai casi di sospensione anticipata.





I commi da 2ter a 2quines sono finalizzati ad introdurre modalità omogenee e semplificate per le convocazioni di tutte le categorie di utenti dei CPI, in un'ottica di razionalizzazione e uniformità delle procedure rivolte a tutte le categorie di destinatari dei servizi (percettori di strumenti di sostegno del reddito, soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 non percettori, beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e lavoro).

15. Proposte emendative all' Articolo 26 - Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL

Proposta additiva

All'articolo 26, primo comma, dopo la locuzione “entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”, aggiungere la locuzione “*previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”.

Proposta additiva

All'articolo 26, secondo comma, dopo le parole “piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.” inserire le seguenti “*nonché, per il tramite del canale della cooperazione applicativa, le posizioni vacanti pubblicate sui portali regionali gestiti dai centri per l'impiego*”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si richiama la necessità di assicurare un coordinamento dell'azione amministrativa, secondo il principio di leale collaborazione nello svolgimento di attività di interesse comune e nell'esercizio delle rispettive competenze, prevedendo il previo Accordo della Conferenza Stato – Regioni ai fini dell'adozione del provvedimento del Ministero del Lavoro richiamato al comma 1.

L'emendamento amplia la portata della previsione normativa alle vacancies disponibili sui portali regionali dei centri per l'impiego, completando l'integrazione dei servizi pubblici per l'impiego nel SIISL.

16. Proposte emendative all' Articolo 28 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

Proposta ablativa

Il comma 12 dell'articolo 28 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso” è soppresso.

In subordine:

Il Comma 12 dell'articolo 28 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso” è così modificato:

“Le parole “pari o superiore a 70.000 euro” sono sostituite dalle parole “pari o superiore a 200.000,00 euro”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 12 dell'articolo 28 pone in capo ai soggetti attuatori dell'Investimento M1C3I2.2 “*Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale*” un ulteriore obbligo, quello di acquisire, negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, l'acquisizione dell'attestazione di congruità, subordinando a tale acquisizione il versamento del saldo finale. Tale obbligo, in aggiunta ai tanti già previsti dal bando, appare sproporzionato rispetto sia all'entità del

contributo, sia alla qualificazione dei soggetti privati beneficiari, sia all'oggetto dei lavori previsti. Ne consegue la proposta di stralcio della previsione o, in subordine, l'innalzamento del limite.

17. Proposte emendative all'Articolo 29 - Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa

Proposta additiva

All'articolo 29, terzo comma, è aggiunto il periodo: *"L'individuazione degli interventi da finanziare è effettuata anche attraverso l'utilizzo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica."*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto si rende opportuno e necessario al fine di valorizzare la raccolta del fabbisogno di arredi avviata con l'apposito modulo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica presente nei portali dell'Anagrafe regionale di edilizia scolastica ovvero di mettere la stessa a disposizione delle procedure di selezione dei beneficiari attivate direttamente dal livello nazionale ovvero ancora per far confluire in un unico canale di raccolta le programmazioni comunali non disperdendo il lavoro di coordinamento già svolto in sede regionale ed evitando altresì possibili cumuli di finanziamento in capo ai medesimi enti locali per i medesimi progetti.

18. Proposte emendative all'Articolo 32 - Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo

Proposta additiva

All'articolo 32, comma 1, dopo le parole *"sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane"* sono inserite le seguenti: *"e previo parere della Regione competente"*.

Proposta additiva

All'articolo 32, comma 2, dopo le parole *"Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1"* sono inserite le seguenti: *"e previa intesa della Conferenza Unificata"*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene opportuno richiedere che la selezione degli interventi da finanziare e l'assegnazione dei fondi per la rigenerazione urbana avvenga previa consultazione della Regione territorialmente competente e previa intesa della Conferenza Unificata, perché i fondi dovranno essere ripartiti equamente sul territorio nazionale. (si tratta di alcuni miliardi di euro nonché dei fondi PON Metro Plus Sud, pari a tre miliardi).

19. Proposta emendativa all'articolo 33 – Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali

Proposta ablativa





Al comma 1, lett. a) si chiede di eliminare le parole " localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si osserva che **il requisito della localizzazione** dei siti ammissibili nei comuni con popolazione sopra i 5.000 ab. (sia per interventi FER, accumulo e stoccaggio compresi - comma 1) - come anche e soprattutto per gli interventi di miglioramento alla viabilità, alle infrastrutture, nonché allo sviluppo di servizi pubblici e all'incremento della loro qualità - comma 3) è **limitativo. In riferimento alla Regione Calabria** dove i piccoli comuni sono, invece, la stragrande maggioranza, sono insediate molte delle attività industriali, produttive e artigianali. Dall'altra parte non si comprende la ratio di tale requisito atteso che non sono previste, in complementarietà con il PNRR, misure di investimento della stessa tipologia nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, tranne quella riguardante le CER che, però, esula dalle finalità del presente decreto.

Si fa presente che la norma così come scritta sarebbe di grave pregiudizio per le Regioni con tali caratteristiche ed in particolare per la Regione Calabria.

Proposta additiva

Al comma 1, lett. a) si chiede di aggiungere le parole "nel rispetto della funzione produttiva". Il punto viene così riscritto:

"a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia, **nel rispetto della funzione produttiva**"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene opportuno l'emendamento ai criteri per la selezione degli investimenti al fine di tutelare comunque la destinazione per funzione "produttiva" delle aree.

20. Proposte emendative all'Articolo 34 - Programma nazionale cultura

Osservazione

In relazione al comma 1 si richiede al Ministero proponente una verifica circa l'ammissibilità dei progetti elencati al comma 1.

Proposta additiva – nuovo comma 1 bis

Dopo il comma 1 dell'articolo 34 "Programma nazionale cultura" è aggiunto il seguente comma:

"Il decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di approvazione dello specifico Piano di azione di cui al comma precedente è adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con riferimento all'art. 34 diversi appaiono i punti di criticità, sia sul piano del merito che sul piano della governance.

In primo luogo, si rileva che alcune delle tipologie di progetti elencate al comma 1 dell'art. 34 non presentano tutte le caratteristiche di quello che può essere individuato come un investimento, sia pure immateriale; inoltre entrano nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale

statale e non statale su cui è fondamentale la coerenza e la sinergia non solo con le linee di Azione del PN Cultura ma anche per i PR 2021-2027 delle Regioni interessate. Si richiede pertanto al Ministero proponente una verifica circa l'ammissibilità dei progetti elencati.

Inoltre si rileva che i regolamenti comunitari e lo stesso Accordo di Partenariato 2021-27 invocano una cooperazione interistituzionale per la programmazione delle linee di investimento di cui non si riscontra traccia nell'articolo in parola, smentendo peraltro anche la proficua collaborazione avviata nel corso del 2023 con la struttura responsabile del PN Cultura, con riferimento in particolare ad alcuni Assi del Programma, sia al fine di concordare sulla valenza strategica di alcuni interventi sia per assicurare la maggiore sinergia possibile tra misure del PN e misure dei PR rispetto a luoghi di cultura statali e non statali, fino a prefigurare la possibilità di collaborazione su alcune misure di innovazione culturale e ad impatto sociale; l'articolo andrebbe quanto meno emendato prevedendo una forma di confronto e di intesa con le Regioni e le Province Autonome.

Allegato C

Relazione riguardante gli interventi per la sistemazione dei corsi d'acqua e la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso i lavori in amministrazione diretta dell'Agenzia per la protezione civile nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Premessa

La gestione delle opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, delle opere idrauliche, dell'urbanistica e della tutela del paesaggio in Provincia di Bolzano è regolata dallo Statuto di autonomia (D.P.R. 670/1972), che assegna al Presidente della Provincia funzioni specifiche già previste per le figure commissariali definite nel D.L. 91/2014. Queste funzioni vengono svolte attraverso la struttura organizzativa della Provincia, in particolare tramite l'Agenzia per la Protezione Civile.

Secondo l'articolo 22, comma 3, della legge provinciale n. 15/2002, l'Agenzia per la Protezione Civile è il centro di competenza per la protezione antincendi, civile e per i pericoli antropici e naturali. Essa gestisce tutti i rischi sul territorio provinciale, incluse le attività di previsione, prevenzione e intervento in caso di calamità. L'Agenzia possiede poteri di imperio, permettendole di realizzare direttamente o indirettamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche.

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, l'Agenzia è incaricata di eseguire opere di sistemazione dei bacini montani, che comprendono interventi di recupero, ripristino e misure di prevenzione. Questo mandato è regolato dalla Legge provinciale n. 35 del 1975, che permette all'Agenzia di progettare ed eseguire lavori tramite amministrazione diretta. Il personale operaio impiegato per questi lavori, assunto con contratti di diritto privato, è soggetto alla normativa nazionale e territoriale del settore edile.

I piani di pericolo permettono all'Agenzia di definire programmi annuali di lavori e opere, che vengono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale. L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

L'amministrazione diretta ha finora garantito un pronto intervento efficace sia nei casi di somma urgenza sia nella realizzazione di opere per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Questo metodo è stato adottato anche per gli interventi finanziati con fondi europei (FESR) e statali, assicurando il rispetto dei termini imposti dalle norme ma anche il rispetto della tempistica imposta.

L'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nel campo della protezione civile è prevista anche dall'articolo 41 della Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015, che disciplina gli appalti pubblici.



Specialità e criticità in fase di rendicontazione

Sebbene la disciplina dei lavori in amministrazione diretta in Alto Adige si sia dimostrata nel tempo una modalità efficiente di realizzazione di un'opera pubblica nel raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio dai pericoli naturali, lo svolgimento della stessa presenta alcune difficoltà operative nella fase della rendicontazione. Le modalità strutturate secondo procedure di controllo standardizzate, come check list e reportistica, improntate al più consueto appalto di lavori, rendono difficili le operazioni di rendicontazione sia nella fase preparatoria sia in quella di controllo. Ciò è dovuto principalmente alla grande quantità di documentazione prodotta per la realizzazione dell'opera (personale, fornitura di materiali, servizi, ecc.).

Preme segnalare questo aspetto perché, anche per il futuro, la Provincia autonoma di Bolzano vorrebbe poter continuare a realizzare opere in amministrazione diretta tramite l'Agenzia per la Protezione Civile, al fine di garantire adeguati interventi volti alla tutela del territorio dal rischio idrogeologico. Per questo motivo, si chiede di tenere in considerazione la peculiarità dell'istituto affinché possa essere reso possibile il prosieguo dell'attività anche con i finanziamenti europei, cercando modalità di gestione e rendicontazione compatibili con tale approccio.

